

COMUNE DI VENEZIA



CAPITOLATO SPECIALE

CONCESSIONE DEL SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ALIMENTI E BEVANDE
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI OUTDOOR
PER IL PERIODO 01/05/2026 – 30/04/2031

INDICE:

ART.	1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART.	2	DURATA DELLA CONCESSIONE E VALORE
ART.	3	MODALITÀ' DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE
ART.	4	PRODOTTI DI CONSUMO
ART.	5	MANUTENZIONI E TEMPI DI INTERVENTO
ART.	6	REQUISITI DI CONFORMITÀ'
ART.	7	SISTEMA HACCP
ART.	8	ORGANI DI CONTROLLO
ART.	9	MAGAZZINO ALIMENTI E AUTOFURGONATI
ART.	10	VINCOLO OFFERTA TECNICA
ART.	11	OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
ART.	12	OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA
ART.	13	RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ART.	14	CANONE CONCESSIONE E MODALITÀ' VERSAMENTO
ART.	15	VARIAZIONE QUANTITATIVA DEL SERVIZIO
ART.	16	GARANZIA DEFINITIVA
ART.	17	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART	18	PENALITÀ'
ART.	19	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	20	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	21	RECESSO
ART.-	22	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
ART.	23	TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE- E DEL SUBAPPALTATORE
ART.	24	PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ' IMPRENDITORIALE
ART.	25	COPERTURE ASSICURATIVE
ART.	26	PERSONALE
ART.	27	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

ART.	28	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	29	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	30	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	31	DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART.	32	CONTROVERSIE
ART.	33	DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Venezia, in seguito denominato anche Concedente, conferisce alla Ditta aggiudicataria in seguito denominata Concessionaria, la concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack mediante l'installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici presso gli approdi ACTV s.p.a e di AVM s.p.a in centro storico, estuario, P.le Roma e Tronchetto.

Il servizio sarà svolto nelle sedi indicate nell'allegato 1 del capitolato speciale. Il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori, come riportato nell'Allegato 1 citato, è rapportato alle esigenze del Concedente sussistenti al momento della stesura del presente documento, ma potrà eventualmente subire variazioni, in aumento o in diminuzione, che saranno comunque concordate dal RUP con il Concessionario entro il limite del 10%. Il concedente si riserva la facoltà, d'intesa con ACTV e AVM, di modificare le sedi secondo le eventuali future esigenze logistiche e/o organizzative, non garantisce né un numero minimo di utenti né il numero dei potenziali utilizzatori. La fruizione del servizio da parte degli utenti sarà del tutto libera, per cui il Concedente non assume alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrate quotidianamente e in totale. Il Concessionario non potrà, pertanto, vantare pretese né richiedere modifiche al contratto in caso di eventuale mancato utilizzo dei distributori automatici da parte dell'utenza. La concessione si articola in un unico lotto.

L'esecuzione del servizio sarà regolata da quanto specificato nel presente Capitolato e nei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante.

E' vietata la concessione a terzi, da parte della Concessionaria, sia privati che enti od organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso anche saltuario degli spazi concessi in uso o di parte di essi.

E' richiesto che la Concessionaria, nell'esecuzione del presente contratto, impronti costantemente la propria attività a criteri di ecosostenibilità (prevenzione nella produzione dei rifiuti, raccolta differenziata degli stessi, uso di materiali ecosostenibili).

Il servizio in Concessione comprende le seguenti attività:

- la fornitura, l'installazione e la messa in funzione dei distributori automatici presso le sedi di cui all'allegato 1;
- la gestione e il rifornimento dei distributori automatici, nonché la pulizia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria degli stessi, nonché della parte di impianto elettrico e idrico di competenza del Concessionario limitatamente all'allaccio dei distributori;
- la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori automatici alla scadenza della Concessione o, se richiesto dal Concedente, nel corso del periodo contrattuale.

Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio oggetto del contratto, conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato speciale e a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione del servizio medesimo.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE E VALORE

La concessione avrà durata di 60 mesi.

Il servizio avrà decorrenza dal 1 maggio 2026 e terminerà il 30 aprile 2031, salvo diversa decorrenza

derivante dai tempi di espletamento della gara.

A seguito della scadenza contrattuale, nel caso di subentro di altro contraente, il Concessionario uscente è obbligato a prestare tutta la collaborazione necessaria per il buon andamento delle operazioni di avvicendamento. Il Concedente, ai sensi dell'art. 189, comma 1, del D. lgs. n. 36/2023, si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il Concessionario si impegna a garantire, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nell'originario contratto, il corretto e pieno funzionamento dei distributori automatici fino al completamento delle procedure di individuazione del nuovo gestore e al suo subentro.

Il valore presunto della Concessione è stato stimato, ai sensi dell'art. 179 del D.lgs. n. 36/2023, in € 215.000,00 annuali, o.f.e.; pertanto, il valore complessivo per l'intera durata del contratto è pari ad € 1.075.000,00 al netto dell'IVA. Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D. lgs. n. 36/2023, il valore della Concessione posto a base di gara comprende i costi del personale stimati dall'Amministrazione nell'importo di euro 7.000,00 annui e complessivo per 60 mesi pari a € 35.000,00 sulla base del CCNL Terziario, commercio, distribuzione e servizi della Confcommercio. Tali valori, stimati nella bozza di Piano Economico Finanziario predisposto dall'Amministrazione, ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo d'impresa inerente alla gestione del servizio in parola ai sensi dell'art. 177 del D.lgs. n. 36/2023. Il Concessionario in sede di offerta economica presenta un proprio Piano Economico Finanziario, finanziariamente sostenibile ed economicamente conveniente. Eventuali differenze di qualunque entità, tra il PEF dell'Amministrazione e il PEF del Concessionario, non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario, in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto, fermo restando che il valore della Concessione sarà adeguato a quello del PEF presentato in gara dal Concessionario. A seguito della preliminare valutazione effettuata dal Committente, dell'individuazione di misure di sicurezza organizzative-gestionale e dal rispetto delle prescrizioni definite nel presente documento, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare ulteriori misure di sicurezza che comportino costi della sicurezza da interferenza. I costi della sicurezza da interferenza sono pari a € 0. Si rinvia al DUVRI allegato al disciplinare di gara.

ART. 3 - MODALITÀ¹ DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Le macchine distributrici dovranno consentire l'erogazione di:

1. bevande calde espresse o solubili: *caffè, caffè decaffeinato, caffè' d'orzo, the, cappuccino, cappuccino al cioccolato, caffè' macchiato, cioccolata, latte;*
2. bevande fredde in bottiglia, lattina o tetrapak, anche in versione light: *acqua oligominerale, bibite in lattina e succhi di frutta;*
3. Prodotti da forno e snacks in monoporzioni;
4. prodotti dolci e salati.

I distributori dovranno essere installati nelle sedi indicate nella scheda di cui all'allegato 1.

Il Concessionario tramite il Settore competente si riserva la facoltà di richiedere lo spostamento delle

apparecchiature in sede diversa, con oneri a carico della ditta concessionaria.

Il numero dei distributori è rapportato alle reali esigenze dell'Amministrazione al momento della stesura del presente capitolato.

Potrà tuttavia subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso dell'appalto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente capitolato.

La Concessionaria dovrà effettuare, a sua cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che le verranno assegnati, prelevando corrente elettrica ed acqua secondo le indicazioni fornite dal settore competente.

Al termine del contratto la Concessionaria dovrà asportare a proprie spese e senza onere alcuno per l'Ente le proprie apparecchiature e provvedere agli eventuali ripristini dei siti dove fossero state collocate entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla scadenza o nell'eventuale maggior termine concordato con l'Amministrazione.

Il concedente si assume l'obbligo di fornire tramite AVM/ACTV l'energia elettrica e, ove possibile e compatibile con le caratteristiche tecniche ed organizzative, l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili. Le macchine distributrici non collegate alla rete idrica, faranno ricorso alle taniche. Non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili.

AVM/ACTV potrà esigere la rimozione provvisoria dei distributori installati dalla Concessionaria (e di conseguenza la sospensione della distribuzione) in caso di necessità correlate al servizio di trasporto pubblico esercitato, come, a titolo esemplificativo, la sostituzione e/o manutenzione degli approdi interessati. In caso di mancato adempimento, AVM/ACTV provvederà a rimuovere direttamente i distributori (senza alcun onere di custodia) ed a inoltrare i relativi costi al Comune e al Concessionario, che se ne faranno carico. Resta inteso che né AVM/ACTV né il concedente possono essere ritenuti responsabili di alcun danno derivante dall'interruzione, sospensione e/o altro della fornitura di energia elettrica e/o di acqua ovvero di alcun danno riportato dai distributori per atti di terzi, non assumendo né AVM/ACTV né il concedente alcun onere di custodia.

ART. 4 - PRODOTTI DI CONSUMO

I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, di rinomanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari, nonché a quanto previsto nel successivo art.7.

Il Concedente si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

A) BEVANDE CALDE ESPRESSE O SOLUBILI:

CAFFÈ: in conformità a quanto previsto al punto 2.2.2.2 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 in tema di "Criteri Ambientali Minimi" dovranno essere previste due miscele, in grani, dovrà essere macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad.erogazione

LATTE: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione.

CAPPUCCINO: almeno gr. 10 di latte in polvere cad. erogazione

THE: almeno 14 gr. di the in polvere per cad. erogazione

CIOCCOLATO: almeno 25 gr. di cacao in polvere per cad. erogazione

B) BEVANDE FREDDHE

I contenuti minimi delle bevande fredde, in conformità a quanto previsto al punto 2.2.2.1 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 in tema di "Criteri Ambientali Minimi", dovranno essere i seguenti:

- acqua oligominerale naturale e gassata o effervescente naturale: in PET, non inferiore a ml 500 o cl 50 di provenienza, per quanto possibile, da una sorgente naturale della Regione Veneto o comunque non più lontana di 300 km da Venezia;
- succhi di frutta ad alta % di frutta (minimo il 70% di frutta, senza zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti)
- bibite (thè, aranciata, aranciata amara, coca cola standard e zero, chinotto, ecc.): in lattina, non inferiore a ml 330 o cl 33;
- bibite con integratori di Sali minerali: in PET, non inferiore a ml 500 o cl 50.

C) ALIMENTI SOLIDI PRE-CONFEZIONATI DI FASCIA MEDIO ALTA:

SNACK: patatine, salatini, biscotti /wafer porzionati, merendine dolci;

SNACK del commercio equo-solidale e prodotti bio: merendine dolci e salate, cioccolato;

In conformità a quanto previsto al punto 2.2.2.11 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 in tema di "Criteri Ambientali Minimi" il Concessionario dovrà distribuire, per ogni distributore automatico, almeno uno snack salato e uno snack dolce privi di glutine e di lattosio. Le informazioni di questa tipologia di prodotti dovranno essere segnalate con apposita etichetta/marchio distintivo oppure consultabili sul sito internet del Concessionario, il cui indirizzo o QR-code dovrà essere indicato sui distributori.

Per quanto riguarda gli snack salati, in conformità a quanto previsto al punto 2.2.2.8 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 in tema di "Criteri Ambientali Minimi", dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- i grassi utilizzati, se presenti, potranno essere olio extravergine di oliva o di girasole;
- in ciascun distributore, almeno una linea di prodotti su tre:
 - dovrà essere biologica;
 - dovrà essere a basso o bassissimo contenuto di sodio (0,12 g o 0,04 g di sodio, per 100 g o 100 ml o un valore equivalente di sale), avendo riguardo ai limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;
 - dovrà essere a basso contenuto di grassi o senza grassi, avendo riguardo ai limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Tutti gli snack dovranno essere confezionati in monoporzioni integre, perfettamente sigillate e conservate e, ove richiesto, sotto atmosfera protetta (ad es. tramezzini con farciture varie da almeno 75 gr., o panini con farciture varie da almeno 90 gr., yogurt, snack con parmigiano o salamini, ecc.).

F) PRODOTTI DOLCI

Per quanto riguarda gli snack dolci, in conformità a quanto previsto al punto 2.2.2.9 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 in tema di "Criteri Ambientali Minimi", dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- i grassi utilizzati, se presenti, potranno essere olio extravergine di oliva o olio di girasole o burro;
- in ciascun distributore, almeno una linea di prodotti su tre:
 - dovrà essere biologica;
 - dovrà essere a ridotto contenuto di zuccheri, vale a dire meno di 5 g di zucchero su 100 g di prodotto (ai sensi del Regolamento (UE) 1924/2006);
 - dovrà essere a ridotto contenuto di grassi, vale a dire meno di 3 g di grassi ogni 100 g di prodotto.
- le barrette/tavolette di cioccolato dovranno avere:
 - una concentrazione di cacao almeno pari al 50%;
 - il cacao dovrà essere biologico ovvero proveniente da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad una multistakeholder iniziative quali il Fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade Organization (WFTO).

ART. 5 - MANUTENZIONI E TEMPI DI INTERVENTO

La Concessionaria deve garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di assistenza tecnica.

Il rifornimento dei distributori automatici e l'assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono essere svolti dalla Concessionaria nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti compreso, tra gli altri, il d. lgs. 37/2008.

In caso di guasto, la Concessionaria deve assicurare a proprie spese l'assistenza tecnica "on site" (intervento) entro 8 ore dalla segnalazione, ricevuta a mezzo e-mail da parte di incaricati dell'Amministrazione comunale o minore tempo indicato in sede di offerta.

Il ripristino dei distributori automatici deve avvenire entro e non oltre 48 ore dalla segnalazione, ricevuta a mezzo e-mail da parte di incaricati dell'Amministrazione o minore tempo indicato in sede di offerta.

In casi di segnalazione di esaurimento prodotti, la Concessionaria deve provvedere al rifornimento entro 8 ore dal ricevimento della e-mail da parte di incaricati dell'Amministrazione o minore tempo indicato in sede di offerta.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti la Concessionaria deve apporre apposita etichetta adesiva su ogni distributore automatico contenente i recapiti telefonici degli incaricati per la riparazione.

In caso di rotture gravi dovrà essere garantita la sostituzione del distributore automatico danneggiato entro 10 giorni dalla segnalazione o minore tempo indicato in sede di offerta.

ART. 6 - REQUISITI DI CONFORMITÀ E CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Il Concedente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, con la presente Concessione, intende contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali pertanto il Concessionario ha l'obbligo di rispettare i "Criteri Ambientali Minimi" (di seguito CAM) di cui al punto 2 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 (pubblicato nella G.U. n. 282 del 2/12/2023) aggiornato con Decreto Correttivo del 17 maggio 2024 previsti per i servizi di ristoro con l'installazione e la gestione di macchine distributrici di alimenti, bevande ed acqua a servizio della pubblica amministrazione. In particolare, il Concessionario deve assicurare la conformità del servizio che andrà ad espletare alle "specifiche tecniche" e alle "clausole contrattuali" previste, rispettivamente, ai punti 2.1. e 2.2 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 aggiornato con Decreto Correttivo del 17 maggio 2024. Parimenti il Concessionario dovrà osservare le specifiche tecniche e le clausole di esecuzione contrattuale inerenti i CAM per la pulizia ed i prodotti per l'igiene (D.M. 29/1/2021), laddove applicabili. Il mancato rispetto dei CAM suddetti comporterà l'applicazione di penale. A tal fine il Concorrente elabora una Relazione CAM, da presentare in sede di gara quale documento di gara facente parte dell'Offerta tecnica, in cui per ogni criterio ambientale richiamato nel presente Capitolato speciale dovrà descrivere le scelte adottate e le verifiche di conformità.

Il Concessionario, in conformità a quanto previsto al punto 2.1.6 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 in tema di "Criteri Ambientali Minimi", dovrà:

- fornire ai consumatori indicazioni sui materiali con cui sono realizzati gli imballaggi dei prodotti distribuiti, incluso bicchieri e mescolatori, al fine di consentire un corretto smaltimento dei rifiuti;
- affiggere, nel caso distributore automatici che consentano l'uso di bicchieri riutilizzabili, su ogni distributore automatico uno specifico avviso per avvertire che la macchina non eroga automaticamente il bicchiere monouso se si inserisce un bicchiere riutilizzabile e che in tal caso il prezzo della consumazione subisce uno sconto di cinque centesimi;

- rendere evidenti le caratteristiche dei prodotti destinati ai soggetti con diverse fattispecie di restrizioni dietetiche;
- rendere riconoscibili i prodotti biologici offerti, così come quelli provenienti dal commercio equo e solidale;
- esporre le informazioni relative ai prodotti con minor contenuto di zucchero, sodio, grassi, per facilitare la corretta selezione degli alimenti più appropriati per i consumatori;
- segnalare, tramite avvisi e/o liste, i prodotti erogati contenenti sostanze che provocano allergia o intolleranza (ad esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro; 2. Crostacei; 3. Uova; 4. Pesce; 5. Arachidi; 6. Soia; 7. Latte; 8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia; 9. Sedano; 10. Senape; 11. Semi di sesamo; anidride solforosa e solfiti; lupini).

Il Concessionario dovrà provvedere ad installare, presso le sedi indicate, il numero e le tipologie di distributori automatici di cui all'Allegato 1. Tutti i distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) essere in classe energetica "A", secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione dell'11 marzo 2019 che integra il Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, nonché dotati di tecnologie innovative per il risparmio energetico, per un ridotto impatto sull'ambiente e per una carbon footprint più bassa, in conformità a quanto previsto al punto 2.1.5 del D.M. del 6 novembre 2023 in tema di "Criteri Ambientali Minimi";
- b) essere rispondenti alle norme e prescrizioni tecniche, sia italiane che europee, vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge e muniti del marchio CE o di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ);
- c) rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 ("Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti ed in particolare corrispondere ai requisiti di seguito riportati:
 - essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
 - avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della L. n. 283/1962 e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
 - avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni, ma chiuso da apposito sportello retrattile;
 - avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
 - essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo H.A.C.C.P. e prevedere dei piani di autocontrollo;
- d) esporre in modo chiaro il prezzo corrispondente a ciascun prodotto offerto;

- e) essere dotati di un sistema di pagamento in contanti tramite gettoniera per monete da € 0,05 a € 2,00 in grado di erogare il resto ed eventuale sistema di pagamento elettronico;
- f) essere muniti di comandi di funzionamento e di sistemi di pagamento che siano ad altezza idonea a consentirne l'utilizzo da parte di utenti diversamente abili;
- g) essere perfettamente funzionanti e privi di difetti tecnici e riportare chiaramente, in apposita targa, per ogni apparecchiatura installata, i dati relativi ai consumi elettrici;
- h) riportare una targhetta e codice QR indicante chiaramente il numero identificativo del distributore, la denominazione, la ragione sociale e il recapito del Concessionario, nonché il nominativo/telefono del referente al quale rivolgersi per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti, mancata erogazione del resto ecc.;
- i) essere privi di ogni forma di pubblicità sui bicchieri, cucchiaini e/o palettine e sui distributori ed erogatori d'acqua, esclusa quella concernente il marchio del Concessionario.

I distributori eroganti bevande fredde dovranno contenere gas refrigerante con potenziale di GWP inferiore o uguale a 9, da adeguare secondo quanto previsto dai CAM. Ove reperibili sul mercato di riferimento, tali gas refrigeranti dovranno essere gas naturali, quali anidride carbonica (CO₂), ammoniaca (NH₃) e idrocarburi (HC), in conformità a quanto previsto al punto 2.1.5 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 in tema di "Criteri Ambientali Minimi". I distributori eroganti bevande calde dovranno, in conformità a quanto previsto al punto 2.1.4 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 in tema di "Criteri Ambientali Minimi":

- essere allacciati direttamente alla rete idrica e dotati di sistemi di trattamento dell'acqua (filtrazione e purificazione), in accordo con quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 7 febbraio 2012, n. 25 nonché avere le caldaie di riscaldamento dell'acqua in acciaio inox o in altri materiali che garantiscano l'osservanza del Regolamento (CE) n. 1935/2004 del 27 ottobre 2004;
- essere dotati di macinacaffè incorporato per erogare caffè espresso senza necessità di cialde o capsule nonché di doppia campana per consentire di offrire due miscele diverse;
- non erogare automaticamente zucchero, ma consentire la regolazione, permettendo l'erogazione di una quantità massima di quattro grammi per ciascuna bevanda;
- fornire automaticamente i bicchieri per le bevande, realizzati in materiali a ridotto impatto ambientale o con materiali biodegradabili e/o compostabili in conformità alla Direttiva UE 2019/904, così come recepita dal D.lgs. n. 196/2021 (non in plastica o in polistirene espanso); inoltre, i bicchieri dovranno rispettare i requisiti di marcatura previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2021. Nel caso in cui i distributori siano dotati di sensore per il rilevamento di bicchieri riutilizzabili, il prezzo della bevanda dovrà essere inferiore di cinque centesimi;
- fornire automaticamente gli agitatori per bevande ("palette"), realizzati in conformità alla Direttiva UE 2019/904 (Direttiva Single Use Plastic - SUP), così come recepita dal D.lgs. n. 196/2021; in particolare, sono ammessi solo agitatori per bevande realizzati in materiale biodegradabile o compostabile, con certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, aventi percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori a quelle previste dal comma 3 dell'art. 5 del D.lgs. n. 196/2021.

I distributori che durante lo svolgimento del servizio risulteranno tecnologicamente obsoleti dovranno essere tempestivamente sostituiti da distributori tecnologicamente in linea con quanto presente sul mercato.

La Concessionaria avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori rispettando gli orari concordati con i Direttori dell'esecuzione.

ART. 7 - SISTEMA HACCP E IGIENE

La Concessionaria dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D. Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e adottare un piano di autocontrollo in ottemperanza al Reg. CE 852/2004.

La Concessionaria verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori.

La Concessionaria dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (capitolo III allegato II Reg. CE 852/2004).

Il Concessionario deve garantire un'adeguata igiene e pulizia dei distributori automatici. A tal fine deve redigere Piano di igiene e pulizia indicante la frequenza e le modalità con cui saranno effettuate le operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfezione dei distributori e degli spazi oggetto del presente Capitolato speciale, nel rispetto delle vigenti norme igienico - sanitarie e delle procedure di autocontrollo, secondo il sistema HACCP. Il Concessionario dovrà utilizzare prodotti per l'igiene e la pulizia conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n. 21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.lgs. n. 179/2021 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici, nonché utilizzare esclusivamente prodotti in eco cart certificata, conformi a standard ambientali riconosciuti a livello internazionale (pefc- fsc long life ecc.). Il Piano di igiene e pulizia viene presentato in sede di offerta tecnica e può essere aggiornato su autorizzazione del RUP.

Il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di rifornimento sarà a totale carico del Concessionario e dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto al punto 2.2.3 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 in tema di "Criteri Ambientali Minimi" che prevede l'applicazione di un sistema di raccolta, preferibilmente monomateriale, volto al miglior recupero e riciclo degli imballaggi.

ART. 8- ORGANI DI CONTROLLO

Il Concedente, tramite propri incaricati di fiducia, si riserva senza preavviso la facoltà di effettuare in qualsiasi momento oltre ai controlli per la verifica della corrispondenza alla legislazione vigente in materia igienico-sanitaria nonché a quanto previsto nel presente capitolato, anche controlli in merito all'organizzazione ed alla funzionalità del servizio.

Nel caso gli accertamenti evidenziassero una difformità rispetto ad una qualsiasi delle prescrizioni sopra riportate, la Concessionaria è tenuta al rimborso delle spese sostenute dal Concedente per

le verifiche effettuate, senza pregiudizio di ogni altra sanzione conseguente al danno procurato dalla mancata corrispondenza con il presente capitolato, in particolare secondo quanto stabilito dall'art.18.

Gli organismi preposti al controllo sono:

- Il direttore dell'esecuzione per il Comune, ove nominato o eventuali altri incaricati.
- Gli organi di vigilanza e ispezione dell'ASL, per quanto di competenza
- Gli organi di vigilanza e ispezione dei NAS.

La Concessionaria comunicherà, prima dell'inizio del servizio, il nome del personale autorizzato a presenziare alle verifiche e a firmare per presa visione gli eventuali rapporti di non conformità, redatti contestualmente alla loro rilevazione. Tale personale dovrà essere in grado di recarsi sul luogo entro 1 (una) ora dall'inizio del controllo.

Tali controlli potranno riguardare:

- documenti previsti dal presente capitolato;
- qualità merceologica dei prodotti di consumo;
- date di scadenza dei prodotti;
- temperature e metodi di immagazzinamento, trasporto e conservazione nei distributori dei prodotti di consumo;
- pulizia ed igiene delle attrezzature;
- controllo dei prodotti impiegati per la pulizia e l'igienizzazione;
- osservazione delle modalità operative;
- stato d'usura e conservazione delle attrezzature.

Potrà inoltre essere richiesto il prelievo di prodotti di consumo, da inviare per accertamenti analitici presso un laboratorio, scelto dal Concedente, accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tale procedura esonera il Concedente dal dover procedere in contraddittorio, con contro-campioni e revisioni d'analisi, in caso di rilevazione di irregolarità.

Il Concedente ha facoltà di nominare un'apposita commissione di vigilanza e controllo che avrà il compito di verificare il rispetto da parte della Concessionaria di quanto previsto nel presente capitolato e suoi allegati e nel progetto tecnico presentato in sede di gara, segnalando eventuali inadempienze al Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 9 – SPAZI, MAGAZZINI ALIMENTI E MEZZI DI TRASPORTO

I distributori dovranno essere installati presso le sedi e negli spazi indicati nell'Allegato 1 del presente Capitolato speciale, con apposito verbale di consegna. Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dal Concedente, nonché i distributori, per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato speciale, ne potrà mutare la destinazione d'uso degli spazi e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione dei macchinari utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con l'Amministrazione.

Per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, la Concessionaria potrà utilizzare uno o più magazzini di cui la stessa abbia piena disponibilità per tutto il periodo di durata dell'appalto.

I magazzini dovranno essere in regola con le vigenti norme in materia igienico - sanitaria.

I Mezzi di trasporto del Concessionario dovranno essere adibiti ad esclusivo trasporto dei prodotti di consumo ed essere in regola con la normativa vigente.

ART. 10 - VINCOLO OFFERTA TECNICA

Ad integrazione delle prestazioni indicate nel presente capitolato, la Concessionaria è vincolata al rispetto di quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. La Concessionaria dovrà segnalare tempestivamente al Concedente i casi di forza maggiore che le impediscono di rispettare l'offerta tecnica presentata.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il Concedente, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, si impegna a :
=> fornire gli spazi per l'espletamento dei servizi e l'accesso ai medesimi in orario d'ufficio;
=> concedere alla Concessionaria l'approvvigionamento di acqua ed energia elettrica.

ART. 12 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

La Concessionaria dovrà:

=> fornire entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva il calendario delle installazioni programmate. Tali installazioni dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale e AVM/ACTV e programmate in orari che riducano al minimo i rischi di interferenza in materia di sicurezza;

=> fornire e installare entro 40 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, secondo il piano di installazioni di cui al precedente punto, i distributori;

=> fornire al termine dei 40 giorni stabiliti per l'installazione dei distributori automatici un elenco dettagliato - in formato excel - delle apparecchiature distributrici installate distinte per codice della macchina, modello, potenza assorbita, tipologia dei prodotti erogati, sito di installazione completo di indirizzo, nonché procedere all'aggiornamento dello stesso in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate;

=> mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed a quelle che saranno emanate in materia, procedendo al periodico controllo, alla pulizia e igienizzazione delle stesse e garantendo l'effettuazione di almeno un intervento settimanale di pulizia e igienizzazione per ogni distributore automatico di bevande calde;

=> garantire almeno due interventi settimanali di rifornimento dei prodotti per ogni distributore automatico;

=> garantire il controllo dei prodotti utilizzati, la rimozione dai distributori dei prodotti prossimi alla scadenza, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, nonché la corretta conservazione sia a magazzino che nei distributori automatici dei prodotti utilizzati, secondo le normative vigenti;

=> assicurare la prestazione con personale qualificato e ritenuto idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto

delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di efficacia del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

=> provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione dei distributori per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione;

=> mediante un sistema di telecontrollo installato sui singoli distributori il dato relativo alle vendite verrà fornito all'Amministrazione Comunale ogni giorno e in occasione dei pagamenti ;

=> garantire in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti la restituzione delle somme indebitamente trattenute;

=> provvedere alla distribuzione degli strumenti elettronici di pagamento in conformità a quanto indicato nell'art. 3, nonché al loro ritiro al termine dell'appalto con restituzione della cauzione;

=> comunicare all'Autorità sanitaria e al comune, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l'installazione dei distributori per i successivi controlli e per il rilascio del nulla-osta all'installazione degli stessi;

=> impegnarsi ad eseguire le prestazioni a suo carico a regola d'arte, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale ed a proprio rischio e responsabilità e assicurare la sostituzione del personale con pari qualifica, in caso di assenza, affinché il servizio non abbia a risentirne;

=> La Concessionaria si assume i rischi e gli oneri derivanti dal fenomeno dell'acqua alta o alluvione. Qualora lo esigessero ragioni di sicurezza, il servizio di somministrazione potrà essere sospeso prima del verificarsi del fenomeno e ripreso successivamente nell'arco di un congruo numero di ore;

=> avvalersi di un congruo numero di dipendenti, adeguatamente formati, al fine di garantire un servizio efficiente ed efficace;

=> presentare, a fini statistici, ogni fine anno il totale degli incassi, suddivisi per macchina e per sede;

=> attuare tutte le migliorie proposte in sede di offerta;

=> asportare a fine contratto le apparecchiature e procedere ad eventuale ripristini dove le stesse erano collocate.

Il Concessionario è tenuto, altresì, ad inviare al RUP, entro 30 giorni dalla data di avvio del servizio, in conformità a quanto previsto al punto 2.2.5 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 in tema di "Criteri Ambientali Minimi", un Piano per la riduzione dei consumi energetici, indicante, sulla base della rilevazione delle pratiche di consumo degli utenti e delle tipologie di prodotti presenti in ciascun distributore, le modalità operative da impostare in ciascun distributore al fine di garantire contestualmente la riduzione dei consumi energetici e le adeguate condizioni igienico sanitarie dei prodotti ivi contenuti.

Gli obblighi di cui sopra sono elencati a titolo esemplificativo, la Concessionaria è pertanto tenuta al rispetto di qualsiasi altro obbligo che risulti dal presente Capitolato e relativi allegati, dall'offerta e dal relativo contratto.

La Concessionaria, oltre a quanto già specificato, è tenuta a tutte le spese necessarie a soddisfare gli obblighi richiesti: il Concedente resta completamente sollevato da qualsiasi onere e responsabilità.

ART. 13- RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La Concessionaria deve affidare la direzione complessiva del servizio richiesto ad un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione di cui dovrà comunicare il nominativo e il recapito mail e telefonico entro il termine che sarà assegnato dall'Amministrazione.

Funzione del responsabile è quella di controllare che il servizio venga svolto secondo le modalità previste dal presente Capitolato, far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento dello stesso ed essere presente ai controlli di conformità del servizio ed essere referente unico per il direttore dell'esecuzione/RUP.

Competono al Concedente la vigilanza ed il controllo delle attività. In particolare, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dell'appalto e il rispetto della normativa vigente.

Il Concedente si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato anche allo scopo del miglioramento del servizio.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta di gara. La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche nelle sedi di attuazione del progetto per il tramite di propri incaricati, per l'accertamento della regolare esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle normative vigenti.

La Stazione appaltante individua il Direttore dell'esecuzione del contratto/RUP, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del presente appalto e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto, ove individuato, viene comunicato tempestivamente all'aggiudicatario.

ART. 14- CANONE CONCESSIONE E MODALITÀ' VERSAMENTO

La Concessionaria dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale e ad AVM/ACTV in luogo del canone una percentuale sul venduto determinata dall'offerta presentata in sede di gara come percentuale del fatturato ai fini dell'imposizione fiscale. Si precisa che quota parte di tale importo è di spettanza di AVM/ACTV secondo rispettiva competenza in rapporto alle sedi di competenza messe a disposizione del Comune concedente.

Il Concessionario ha l'obbligo di contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi. A tal riguardo i distributori automatici devono avere un sistema di contabilizzazione, secondo le vigenti disposizioni in materia di tutti gli incassi ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 127/2015 e come meglio dettagliato nel provvedimento (prot. n. 102807/2016) del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30/6/2016, ed essere censiti on line presso l'Agenzia dell'Entrate ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

La Concessionaria si obbliga a pagare per intero il corrispettivo stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire per qualunque contestazione o richiesta intenda formulare al Comune.

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro il 30 aprile con riferimento alla annualità precedente.

La Concessionaria invierà copia del documento comprovante il versamento effettuato all'amministrazione.

In caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, superiore a 30 giorni, il Concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con conseguente diritto di risarcimento del danno.

Le parti assumono gli impegni di tracciabilità dei pagamenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 23.08.2010.

Qualora la Concedente chieda l'installazione di ulteriori distributori, la Concessionaria dovrà versare il corrispettivo sulla base del venduto nel periodo di installazione, lo stesso nel caso in cui per qualsiasi motivo venga chiesta la disinstallazione di qualche distributore.

Ai sensi dell'art. 177 del d.lgs. 36/2023 e attese le specifiche modalità di calcolo del corrispettivo, non si applica alcuna revisione dei prezzi, ma solo l'eventuale revisione di cui all'art. 192 del medesimo decreto.

ART. 15 - VARIAZIONE QUANTITATIVA DEL SERVIZIO

Le prestazioni potranno essere aumentate o ridotte da parte del Concedente, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del 10% del valore della concessione, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la Concessionaria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

All'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto d'appalto, è richiesta la presentazione di garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, a copertura degli oneri correlati al mancato od inesatto adempimento da parte dell'appaltatore del contratto.

In caso di garanzia definitiva presentata sotto forma di garanzia fideiussoria essa deve essere resa in modo conforme al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", con particolare riferimento allo "Schema tipo 1.2".

La garanzia ha durata temporale pari alla durata del contratto ed è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 117, co. 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora in fase di esecuzione del contratto sia stata escussa parzialmente o totalmente.

ART. 17 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 18 - PENALITÀ'

La Concessionaria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.

Per inadempienze a seguito di controlli saranno applicate le seguenti penali:

- mancato avvio del servizio entro 40 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- esaurimento nei distributori automatici di una qualunque tipologia di prodotto protratta per oltre 8 ore dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di offerta, penale di € 100,00 per singolo distributore e prodotto per ogni giorno di ritardo nel rifornimento;
- mancato intervento in caso di guasto per oltre 8 ore dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di offerta, penale di € 100,00 per singolo distributore per ogni giorno di ritardo nell'intervento;
- mancata riparazione per oltre 48 ore dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di offerta, penale di € 100,00 per singolo distributore per ogni giorno di ritardo nella riparazione;
- mancata sostituzione in caso di rotture gravi per oltre dieci giorni dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di offerta, penale di € 100,00 per singolo distributore per ogni giorno di ritardo nella sostituzione;
- mancata corrispondenza tra i prodotti offerti e concordati con la Concedente e quelli inseriti nei distributori, penale di € 20,00 per singolo distributore e prodotto per ogni giorno lavorativo di presenza;
- quantità e/o grammature dei prodotti di consumo non corrispondenti a quanto richiesto all'art. 4 o offerto in sede di gara, penale di € 200,00;
- per mancato rispetto di quanto previsto dal manuale HACCP, penale di € 500,00;
- per mancato rispetto di quanto previsto dai CAM, penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- rinvenimento corpi estranei: penale di € 250,00 per ogni rinvenimento;
- mancata effettuazione delle prescritte attività di pulizia e igienizzazione dei distributori automatici, penale di € 250,00 per ogni inosservanza;
- mancato rispetto del Piano per la riduzione dei consumi energetici: penale di € 100,00 per ogni distributore e per ogni inosservanza;
- ritardo nell'asporto a fine contratto, delle apparecchiature e degli eventuali ripristini rispetto al termine di 5 giorni lavorativi dalla scadenza o nell'eventuale maggior termine concordato con l'Amministrazione: penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo.
- ritardo nel ritiro degli strumenti elettronici di pagamento e conseguente restituzione della cauzione rispetto al termine di 15 gg. lavorativi, penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
- nel caso di ritardo/mancanza dell'esecuzione della manutenzione periodica dei distributori, rispetto al piano di manutenzione previsto, mancato intervento di sanificazione, il comune applica una penale pari a € 300,00 per ogni giorno naturale di ritardo, ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno;

- per ogni servizio aggiuntivo o miglioria proposta, penale di € 200,00 per ogni inosservanza.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite e-mail) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe.

Si procederà al recupero della penalità da parte del Concedente mediante ritenuta diretta sulla cauzione definitiva, che dovrà di volta in volta essere reintegrata in modo tale da costituire l'ammontare previsto, pari al 10% dell'importo dell'appalto o importo superiore determinato con le modalità di cui all'art. 16.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Concedente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi:

=> abbandono del servizio, salvo che per causa di forza maggiore;

=> dopo il verificarsi di n. 3 (tre) penali della stessa tipologia, nell'arco di un anno, per violazioni ai patti contrattuali;

=> contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte della Concessionaria o del personale dell'impresa adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;

=> inosservanza da parte della Concessionaria di uno o più impegni assunti verso il Concedente;

=> quando la Concessionaria si renda colpevole di frode e in caso di apertura di procedura fallimentare;

=> quando ceda ad altri, in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente Capitolato;

=> ogni altra inadempienza anche non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile;

=> in caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, superiore a 60 giorni, del canone di concessione di cui all'art. 14 del presente Capitolato, con conseguente diritto di risarcimento del danno.

Il contratto è, inoltre, risolto di diritto in caso di violazione di quanto disposto dall'art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, che l'operatore economico concorrente, in sede di gara, dovrà dichiarare di rispettare, e, dunque, di non trovarsi nella condizione prevista dalla citata disposizione in quanto ha non concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione del Concedente in forma di PEC; in tal caso, la Concessionaria incorre nella

perdita della cauzione che resta incamerata dal Concedente, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Concedente in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contratto e in relazione all'esigenza di proseguire comunque l'erogazione del servizio di somministrazione.

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 09/10/2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto (articolo 1, comma 17, della legge 06 novembre 2012, n. 190) ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto di cui al presente affidamento è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione dei servizi la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui sopra.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di

pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”

L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contrattanti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori (servizi o forniture), a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del “Codice di Comportamento interno” del Comune di Venezia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023.

A tal fine l'Amministrazione comunale trasmetterà all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette Deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'aggiudicatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento interno sopra richiamato, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione comunale verifica l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 20 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta -senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante

trattenute, sugli eventuali crediti della ditta aggiudicataria ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 21 – RECESSO

Si applica l'art. 190 del d. lgs. 36/2023 .E' facoltà dell'Amministrazione recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante posta elettronica certificata PEC.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cc.

ART. 22- OBBLIGHI CONNESSI AL CONTRATTO D'APPALTO, AI SENSI DELL'ART. 26 D. LGS. N. 81/2008

In adempimento all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 si rileva che la prestazione di cui al contratto è svolta su aree di pubblico transito in cui non sono presenti rischi specifici ed i costi della sicurezza da interferenza sono pari a € 0,00. L'operatore economico all'atto della presentazione dell'Offerta ed utilizzando il modello presente nella documentazione di gara, dichiara che nelle aree di utilizzo non sono presenti rischi per la salute e la sicurezza trasmissibili agli utenti che beneficeranno della prestazione erogata dal concessionario né ai soggetti in transito, derivanti dall'attività del concessionario. Il Concessionario è tenuto ad avvisare preventivamente sia il concedente che AVM/ACTV degli interventi di manutenzione che intende effettuare ed a tale scopo saranno indicate dal Concedente le modalità di contatto.

ART. 23 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

il personale del concessionario deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. A tal fine, il Concessionario assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia, con le indicazioni previste dalla normativa vigente. Il personale è altresì tenuto a rispettare le norme del codice di comportamento, per quanto compatibili, di cui al d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 ed al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Venezia nel tempo vigente.

ART. 24 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le

rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

ART. 25 - COPERTURE ASSICURATIVE

La Concessionaria è tenuta a osservare tutte le disposizioni generali dell'Ente, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative al servizio in oggetto e tutte le responsabilità per danni alle persone, alle cose, ed a terzi che comunque potessero derivare in conseguenza del servizio ad essa affidato.

A tal fine la Concessionaria deve stipulare presso primarie Compagnie di Assicurazione e successivamente far pervenire al Concedente in copia conforme, unitamente alla quietanza di pagamento dell'ultimo premio, polizza di Responsabilità Civile verso terzi con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (Euro un milione/00) a copertura di qualsiasi danno provocato alla Concedente o a terzi con l'estensione ai danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti.

La polizza di garanzia dovrà riguardare anche lo smercio dei prodotti, i danni da rimozione, posa in opera e rifornimento dei distributori stessi, danni da scasso o vandalismo.

Qualora la polizza abbia una validità inferiore al tempo previsto per l'esecuzione del servizio, dovrà prodursi una dichiarazione contenente l'impegno a rinnovare la polizza almeno fino al suo termine.

La Concessionaria ha l'obbligo di informare immediatamente il concessionario nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

ART. 26 - PERSONALE

La Concessionaria si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e zona in cui si svolgono i lavori.

La Concessionaria è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

La Concessionaria dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di Legge vigenti e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.

La Concessionaria è tenuta agli obblighi di informazione/formazione in materia di igiene.

ART. 27 - CESSIONE

Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

ART. 28 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. Non può essere, tuttavia, affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni, poiché trattasi di contratto ad alta intensità di manodopera.

In sede di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà indicare l'intenzione di subappaltare a terzi parte delle prestazioni oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 del D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione del subappaltatore, secondo le modalità specificate dall'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto lascia impregiudicati, per l'aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale. Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche delle prestazioni d'appalto, che tratta di attività rivolte ad una utenza fragile, con un sistema di prenotazione complesso e che richiede, pertanto, uno stretto controllo e coordinamento, oltretutto in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

ART. 29 - OBBLIGHI DEL APPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

ART. 30 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa alla presente concessione è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

ALLEGATO 1

Punto di imbarco di riferimento (sede)	Numero distributori	Competenza	Datore di lavoro
Burano	2	ACTV	
Arsenale	1	ACTV	
Pietà	1	ACTV	
San Zaccaria Vittorio Emanuele	3	ACTV	
San Marco Vallaresso	4	ACTV	
Palanca	2	ACTV	
Rialto	3	ACTV	
Scalzi	1	ACTV	
Piazzale Roma	1 (People mover)	AVM	
Tronchetto	2 (People mover)	AVM	
Tre Porti	2	ACTV	
Lido Santa Maria Elisabetta	6	ACTV	

 Area Economia e Finanza Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Articolo 26 - D.Lgs. 81/08	SEZIONE 01 Pagina 1 di 5 Rev. 01_2025
INFORMAZIONI PER L'APPALTATORE		

CUP _____ **CIG** _____ **CUI** _____

Allegato alla procedura n. _____ **/2026**

Oggetto del Contratto:

Affidamento in concessione ai sensi dell'art.176 del Dlgs. 36/2023 del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante installazione di distributori automatici **presso gli approdi ACTV s.p.a e di AVM s.p.a in centro storico, estuario, P.le Roma e Tronchetto per il periodo 01/05/2026 – 30/04/2031 - lotto unico.**

LUOGHI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
Imbarcaderi ACTV/AVM di cui all'allegato 1		
ORGANIGRAMMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA		
ENTE/SOCIETÀ	NOMINATIVO	RUOLO
Comune di Venezia Settore Gare, Contratti, Centrale Unica Appalti	Marzio Ceselin	Datore di Lavoro - Committente
Comune di Venezia	Raffaella Scarpa	RUP se delegato dal datore di Lavoro Committente
AVM/ACTV	Vedasi Allegato 1	Datore di lavoro dei luoghi in cui sono collocati gli erogatori di cibo e bevande
AVM/ACTV	nome cognome	RSPP
Appaltatore	Nominativo individuato all'esito della procedura di affidamento	Datore di lavoro appaltatore

DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO: AREE DI INTERVENTO FASI LAVORATIVE, TEMPI DI ESECUZIONE

Il contratto riguarda la concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack mediante l'installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici per il periodo 01/05/2026 – 30/04/2031.

Il servizio sarà svolto presso gli approdi ACTV/AVM indicate nell'allegato 1.

Il servizio in Concessione comprende le seguenti attività:

 Area Economia e Finanza Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Articolo 26 - D.Lgs. 81/08	SEZIONE 01 Pagina 2 di 5 Rev. 01_2025
INFORMAZIONI PER L'APPALTATORE		

- la fornitura, l'installazione e la messa in funzione dei distributori automatici presso le sedi di cui all'allegato 1;
- la gestione e il rifornimento dei distributori automatici, nonché la pulizia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria degli stessi, nonché della parte di impianto elettrico e idrico di competenza del Concessionario limitatamente all'allaccio dei distributori;
- la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori automatici alla scadenza della Concessione o, se richiesto dal Concedente, nel corso del periodo contrattuale.

PERSONE CHE FREQUENTANO LE AREE DI INTERVENTO, MEZZI CHE VI TRANSITANO

I luoghi di esecuzione del servizio sono normalmente frequentati da lavoratori delle aziende ACTV/AVM e dall'utenza del Servizio Pubblico.

IDENTIFICAZIONE DEI PERCORSI E MODALITÀ DI ACCESSO DELLE PERSONE E DEI MEZZI

I lavoratori accederanno alle varie strutture dall'accesso principale normalmente utilizzato dall'utenza.

Non è di norma consentito, salvo particolari necessità di valutare in sede di cooperazione e coordinamento, l'accesso mediante automezzo.

DISPONIBILITÀ DI AREE O LOCALI DI STOCCAGGIO

Di norma non disponibili salvo particolari necessità di valutare in sede di cooperazione e coordinamento, l'accesso mediante automezzo.

DISPONIBILITÀ DI SERVIZI IGIENICI

Di norma non disponibili.

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Di norma non disponibili.

COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI TELEFONICI DA UTILIZZARE PER COMUNICAZIONI

Di norma non disponibili e pertanto l'appaltatore/esecutore deve garantire che le chiamate di emergenza, gratuite, siano effettuate da cellulari.

ZONE AD ACCESSO CONTROLLATO PER LE QUALI È NECESSARIA UN'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DAL COMMITTENTE O DEL DATORE DI LAVORO

Tutti i locali tecnici e i vani in cui è presente il cartello "VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI" sono interdetti a tutti ad esclusione del personale espressamente autorizzato per effettuare la manutenzione degli impianti ivi collocati.

OBBLIGHI E DIVIETI DI SICUREZZA

E' fatto divieto di:

 Area Economia e Finanza Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Articolo 26 - D.Lgs. 81/08	SEZIONE 01 Pagina 3 di 5 Rev. 01_2025
INFORMAZIONI PER L'APPALTATORE		

- ostruire le vie di fuga, i passaggi, i corridoi e le uscite di emergenza;
- rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
- manomettere le attrezzature e gli impianti dell'edificio, il meccanismo di auto chiusura delle porte REI e utilizzare sistemi di bloccaggio delle stesse (es: cunei in legno etc);
- depositare materiali combustibili lungo le vie di esodo e nei locali tecnici;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- fumare (anche sigarette elettroniche) in tutti i locali dell'edificio e si deve vigilare che il divieto sia rispettato anche dall'utenza;
- utilizzare e introdurre liquidi infiammabili, apparecchi di riscaldamento portatili, fiamme libere, apparecchiature elettriche e qualsiasi attrezzature non prevista dal contratto;
- l'uso di auricolari, cuffie per l'ascolto di musica, radio, etc. e di qualsiasi sistema che riduce le prestazioni auditive.

MISURE ANTINTRUSIONE E RICONOSCIMENTO DEI LAVORATORI

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale della ditta esecutrice del servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 26 comma 8 D.lgs 81/2008). È fatto divieto alla Società appaltatrice di consentire l'accesso alle sedi a persone non preventivamente autorizzate.

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

In applicazione del decreto legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, la Società si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire la completa sicurezza durante l'esercizio dei servizi richiesti e per assicurare l'incolumità delle persone addette, fornendo i necessari indumenti di protezione individuali, al fine di prevenire eventuali incidenti o danni di qualsiasi natura, a persone e cose, assumendosi tutti gli eventuali oneri derivanti dall'inosservanza delle misure di sicurezza previste.

E' obbligo del datore di lavoro dell'Appaltatore/Esecutore formare ed informare ed addestrare adeguatamente i propri lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività lavorativa dell'impresa in generale, sui rischi lavorativi specifici e sulle procedure operative. (es: uso scale, carrelli, attrezzature di pulizia, utilizzo prodotti e sostanze, uso delle attrezzature).

RISCHI DERIVANTI DALL'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO CONCESSE IN USO

Nessuna attrezzatura di lavoro di proprietà del Comune di Venezia è concessa in uso all'appaltatore

RISCHI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE PRESENTI NELLA SEDE

Trattandosi di luoghi di lavoro adibiti ad imbarcaderi del servizio pubblico non sono presenti rischi trasmissibili derivanti dalle attività lavorative.

 Area Economia e Finanza Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Articolo 26 - D.Lgs. 81/08	SEZIONE 01 Pagina 4 di 5 Rev. 01_2025
INFORMAZIONI PER L'APPALTATORE		

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI - MISURE DI PREVENZIONE E MISURE DI EMERGENZA - PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO¹

RISCHI DI URTO, INCIAMPO, SCIVOLAMENTO

Misure di prevenzione e protezione
• Durante la circolazione pedonale non possono essere esclusi i rischi inciampo e scivolamento su pavimentazioni con superfici talvolta disaggregate e pertanto sono da adottare le normali regole di prudenza e di ordine che tutti gli operatori devono rispettare. • Prestare attenzione nell'attraversare gli imbarcaderi che possono avere rischio scivolamento in quanto i pavimenti possono essere bagnati a causa degli agenti atmosferici. • Prestare attenzione alla segnaletica indicante eventuali rischi di inciampo o urto del capo per ostacoli inferiori a 2 ml. • Effettuare le operazioni di manutenzione e caricamento dei cibi e bevande assicurandosi che gli utenti del servizio pubblico mantengano una distanza di sicurezza finalizzata ad evitare proiezione di schegge

RISCHIO ELETTRICO

Misure di prevenzione e protezione
• È vietato operare sui quadri elettrici e utilizzare le attrezzature elettriche presenti nelle sedi oggetto dell'appalto. Tutte le prese esistenti sono utilizzabili per alimentare le attrezzature da lavoro. • È vietato il collegamento alle ciabatte ed alle prese "volanti" in genere. Si segnala che le prese con passo largo o bipasso (16A) sono a disposizione per la "forza motrice". • È fatto divieto alla Società appaltatore qualsiasi modifica agli impianti.

RISCHIO D'INCENDIO E/O D'ESPLOSIONE

Note: descrivere gli impianti presenti nella sede tramite la consultazione del Piano di gestione delle Emergenze della Sede

Misure di prevenzione e protezione

¹ art. 26 comma 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, fornisce all'appaltatore/sub-appaltatore o lavoratore autonomo, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

 Area Economia e Finanza Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Articolo 26 - D.Lgs. 81/08	SEZIONE 01 Pagina 5 di 5 Rev. 01_2025
INFORMAZIONI PER L'APPALTATORE		

- al fine di evitare l'insorgenza di un incendio tutti i lavoratori della Società appaltatrice devono attenersi alle norme di prevenzione incendi, e ai divieti sopra citati e prendere visione delle planimetrie di evacuazione presenti in ogni sede lavorativa;
- nelle sedi e negli imbarcaderi è vietato fumare,
- è vietato introdurre attrezzature non specificatamente previste dal contratto e che possono costituire sorgenti di innesco quali ogni altro utilizzatore elettrico

GESTIONE DELL'EMERGENZA

Misure di prevenzione e protezione
In tutte le sedi sono state adottate idonee procedure per la gestione dell'emergenza. • i lavoratori dell'appaltatore se rilevano la presenza di un incendio devono avvisare immediatamente i lavoratori della sede affinché venga attivato l'allarme incendio e la procedura di emergenza, e devono attenersi alle disposizioni impartite dagli Addetti Gestione Emergenza. E' onere del DdL Appaltatore garantire che i propri lavoratori ricevano istruzioni sulle procedure di gestione delle emergenze specifiche per gli ambienti outdoor in cui operano.

MISURE PRELIMINARI INDIVIDUATE DAL DATORE DI LAVORO - COMMITTENTE PER ELIMINARE O RIDURRE ALLA FONTE I RISCHI DA INTERFERENZA

Al fine di ridurre o eliminare alla fonte ogni possibile rischio di interferenza le attività oggetto del presente contratto, verranno attuate le seguenti misure organizzativo gestionali:

- Riunione di cooperazione e di coordinamento per la definizione delle **modalità operative per la movimentazione dei distributori automatici all'interno delle sedi del Comune di Venezia.**

Ciò nonostante esistono delle interferenze che comportano **rischi residui** la cui valutazione preliminare è effettuata nella **Sezione 02 (Valutazione delle interferenze).**

Eventuali costi della sicurezza sono individuati nella **Sezione 02.02 (Costi della Sicurezza).**

 Area Economia e Finanza Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Articolo 26 - D.Lgs. 81/08	SEZIONE 02 Pagina 1 di 9 Rev. 01_2025
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA		

CUP _____ **CIG** _____ **CUI** _____

Allegato alla procedura n. _____ **/2026**

Oggetto del Contratto:

Affidamento in concessione ai sensi dell'art.176 del Dlgs. 36/2023 del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante installazione di distributori automatici presso gli **approdi ACTV s.p.a e di AVM s.p.a** in centro storico, estuario, P.le Roma e Tronchetto per il periodo 01/05/2026 – 30/04/2031 - lotto unico.

LUOGHI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
Imbarcaderi ACTV/AVM di cui all'allegato 1		
LUOGHI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
Imbarcaderi ACTV/AVM di cui all'allegato 1	Imbarcaderi ACTV/AVM di cui all'allegato 1	Imbarcaderi ACTV/AVM di cui all'allegato 1
ORGANIGRAMMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	ORGANIGRAMMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	ORGANIGRAMMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
ENTE/SOCIETÀ	NOMINATIVO	RUOLO
Comune di Venezia Settore Gare, Contratti, Centrale Unica Appalti	Marzio Ceselin	Datore di Lavoro - Committente
Comune di Venezia	Raffaella Scarpa	RUP se delegato dal datore di Lavoro Committente
AVM/ACTV	Vedasi Allegato 1	Datore di lavoro di sede
AVM/ACTV	Vedasi gli incarichi aziendali nel tempo vigenti	RSPP

 Area Economia e Finanza Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Articolo 26 - D.Lgs. 81/08	SEZIONE 02 Pagina 2 di 9 Rev. 01_2025
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA		

SEZIONE 02.1 DUVRI PRELIMINARE¹

COMPILATA DAL DATORE DI LAVORO -COMMITTENTE/RUP

A seguito della compilazione della Sez.01 - Informazioni per l'appaltatore - in cui sono state individuate dal sottoscritto Datore di Lavoro-Committente misure organizzativo gestionali atte ad eliminare o ridurre alla fonte ogni possibile ambito di interferenza spaziale e temporale, esistono dei rischi residui **rischi standard da interferenza** (relativi alla tipologia della prestazione), che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto:

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI DA INTERFERENZA		
RISCHI DA INTERFERENZE	STIMA DEL RISCHIO (PxM)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Rischi per la salute e la sicurezza determinati da mancata cooperazione e coordinamento tra i datori di lavoro dei lavoratori che operano in co-presenza nella sede e i soggetti che hanno la disponibilità giuridica delle sedi in occasione delle attività di movimentazione dei distributori automatici.	MEDIO	Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs 81/08, prima della sottoscrizione del contratto e nel corso della sua esecuzione devono essere promosse dal Datore di Lavoro-Committente periodiche riunioni di coordinamento affinché i datori di lavoro di tutti i lavoratori che operano nelle sedi e i soggetti che hanno la disponibilità giuridica delle stesse cooperino e si coordinino per ridurre/eliminare le interferenze.

A seguito della preliminare valutazione effettuata dal Datore di Lavoro-Committente **NON sono rilevabili rischi da interferenza**, per i quali è necessario adottare misure di sicurezza che comportano costi che sono quantificati pari a 0,00 €

¹

Art. 26 comma 3.ter

In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto;

 Area Economia e Finanza Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Articolo 26 - D.Lgs. 81/08	SEZIONE 02 Pagina 3 di 9 Rev. 01_2025
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA		

SEZIONE 02.2 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

COMPILATA DAL DATORE DI LAVORO -COMMITTENTE/RUP

Ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 81/08 i costi della sicurezza vanno stimati per tutta la durata del contratto e sono individuati dal punto 4, dell'allegato XV del D.Lgs 81/08

- gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, recinzioni e delimitazioni di aree, puntellamenti, etc.) se e solo se chiaramente previsti nel DUVRI;
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi;
- i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici);
- procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi della sicurezza, sotto effettuata, deve essere analitica per singole voci, a corpo o a misura con riferimento al vigente **PREZZARIO REGIONALE VENETO DEI LAVORI PUBBLICI**, nel caso in cui il prezzo non sia applicabile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

I costi della sicurezza sotto indicati:

- devono essere indicati nella Richiesta d'Offerta/Bando di gara;**
- individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso;**
- sono liquidati previa verifica del rispetto degli adempimenti contenuti ed individuati dal DUVRI;**
- devono essere indicati nel contratto pena la nullità dello stesso;**

La società appaltatore deve prevedere nei contratti di sub-appalto i costi della sicurezza, a pena nullità del contratto, e li deve corrispondere senza alcun ribasso al sub-appaltatore.



Area Economia e Finanza
Settore Gare Contratti e
Centrale Unica Appalti ed Economato

**DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI
RISCHI
INTERFERENZIALI**

Articolo 26 - D.Lgs. 81/08

SEZIONE 02

Pagina 4 di 9
Rev. 01_2025

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Codice PREZZAR IO REGIONA LE	Descrizione	Unità di misura	Prezzo unit. (€)	n. addetti	ore	Costo annuo (€)	Anni di contrat to	Total e (€)
COSTI DELLA SICUREZZA								0,00

Note: la tabella soprastante è compilata a titolo di esempio

Il Datore di Lavoro - Committente *nome e cognome* _____ * (firma digitale)

 Area Economia e Finanza Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Articolo 26 - D.Lgs. 81/08	SEZIONE 02 Pagina 5 di 9 Rev. 01_2025
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA		

SEZIONE 02.3 DUVRI SPECIFICO COMPILATA DAL DATORE DI LAVORO DEGLI APPRODI
--

*Note: Il datore di lavoro dei luoghi in cui verrà espletato l'appalto devono compilare la seguente sezione reperendo le informazioni nel **DVR dei luoghi in cui è installato l'erogatore** e nel **Piano di gestione dell'emergenza** o Procedura di emergenza .*

DATORE DI LAVORO DI SEDE	RUOLO	Cespite/ codice	SEDE DI LAVORO
Come da elenco allegato	Come da elenco allegato	Come da elenco allegato	Come da elenco allegato

Referente della Sede per l'esecuzione del contratto	RUOLO	Contatti
Come da elenco allegato	Come da elenco allegato	Come da elenco allegato

IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI		
TIPO IMPIANTO	PRESENTE	ASSENTE
ELETTRICO	x	
IDRAULICO	x	
CLIMATIZZAZIONE	x	
CENTRALE TERMICA	x	
RIVELAZIONE INCENDI	x	
ANTINCENDIO AD ACQUA	x	
ANTINCENDIO A GAS	x	
ANTINTRUSIONE	x	
FOTOVOLTAICO	x	
IMPIANTI DI ELEVAZIONE	x	

PRESENZA DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DELLA SEDE
NO

**VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA****MODALITÀ DI ACCESSO ALLA SEDE**

Preavvisare dell'intervento come da capitolato speciale

EVENTUALI ATTIVITÀ LAVORATIVE INTERFERENTI

SOGGETTO	ATTIVITÀ
ACTV/AVM	FRONT OFFICE AMMINISTRATIVO
APPALTATORE	MANUTENZIONI IMPIANTISTICHE E AFFINI

SPAZI O AREE IN USO A TERZI

Con cui i lavoratori dell'appaltatore possono avere delle interferenze es: palestre, spazi concessi ad associazioni etc

RISCHIO INCENDIO

Basso. Le sedi sono dotate ove necessario di presidi antincendio.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Nelle sedi è stato adottato il Piano di gestione delle emergenze che prevede idonee procedure per la gestione dell'emergenza.

Gli utenti delle sedi e gli appaltatori, qualora rilevino la presenza di un incendio devono avvisare immediatamente i lavoratori addetti alla gestione delle emergenze ove presenti nella sede, affinché venga attivato l'allarme incendio manuale e la procedura di emergenza prevista attenendosi alle disposizioni impartite dagli Addetti Gestione Emergenza. Il luogo sicuro è all'esterno dell'edificio su pubblica via.

CITTA' DI
VENEZIA



Area Economia e Finanza
Settore Gare Contratti e
Centrale Unica Appalti ed Economato

**DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI
RISCHI
INTERFERENZIALI**

Articolo 26 - D.Lgs. 81/08

SEZIONE 02

Pagina 7 di 9
Rev. 01_2025

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

 Area Economia e Finanza Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Articolo 26 - D.Lgs. 81/08	SEZIONE 02 Pagina 8 di 9 Rev. 01_2025
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA		

Il sottoscritto **Datore di Lavoro di Sede** fornisce all'appaltatore le seguenti ulteriori informazioni sui **rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro** in cui sono destinati ad operare e sulle **misure di prevenzione e di emergenza adottate** in relazione alla propria attività.

VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI DALLA FREQUENTAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE			
FATTORI POTENZIALI DI PERICOLO TRASMISSIBILI (Ambienti, Attrezzature, Impianti)	STIMA DEL RISCHIO	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AL FINE DI ELIMINARE LE INTERFERENZE	
		DATORE DI LAVORO DI SEDE	APPALTATORE
Scivolamento/caduta da dislivello.	M	Mantenimento strisce o pavimentazione antisdrucchiolo ove possibile	Informazione ai lavoratori.

Il Datore di lavoro di Sede *nome cognome* _____* (firma digitale)

 Area Economia e Finanza Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Articolo 26 - D.Lgs. 81/08	SEZIONE 02 Pagina 9 di 9 Rev. 01_2025
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA		

Il Datore di lavoro di Sede, presa visione della Sez. 01 e della Sez.02.01 e della sez. 02.02 inviata dal Datore di Lavoro-Committente _____ in data _____ e in relazione _____ allo _____ specifico _____ Contratto di _____

DICHIARA

- che presso le sedi oggetto dell'appalto **NON sono presenti** rischi da interferenza

Il Datore di lavoro di Sede *nome cognome* _____ * (firma digitale)